



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 402 del 16/10/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Il Sindaco

PREMESSO CHE con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, veniva dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO CHE con decreto legge n. 83 del 30/07/2020 “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30/07/2020 venivano prorogati al 15 ottobre 2020 alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n. 166/2020 e successive in materia di ‘Emergenza Epidemiologica da Covid-19 e Orari delle attività Commerciali al dettaglio, artigiane e di somministrazione alimenti e bevande”;

CONSIDERATA in particolare la propria Ordinanza n. 332 del 4 agosto 2020 con cui si disponeva quanto segue:

- le attività commerciali al dettaglio effettuano la propria attività nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 06.00 alle ore 22.00 compreso festivi e prefestivi;
- gli esercizi di somministrazione, le attività artigiane e le attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici svolte in locali esclusivamente adibiti a tale attività (previsti dall'art. 54 del Codice regionale del commercio – Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni) individuano gli orari di apertura nei limiti delle seguenti fasce orarie: apertura dalle ore 05.00 della mattina - chiusura serale entro le ore 01.30 del giorno successivo, compreso festivi e prefestivi;

RILEVATO come l'efficacia delle misure sopra specificate era stata individuata fino al termine della vigenza dello stato di emergenza -all'epoca previsto fino al 15 ottobre 2020-, ovvero, se precedente, fino alla data di cessazione delle presuppote misure nazionali di contenimento statali e regionali.

ACCERTATO inoltre che si preannunciava che con successiva ordinanza sarebbero state disposte le opportune eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti all'evoluzione delle misure statali e regionali ovvero all'esito del monitoraggio sull'applicazione delle medesime ordinanze;

PRESO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", pubblicata in pari data sulla GU n.248, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 tenuto conto della situazione sanitaria ed epidemiologica;

VISTA

- l'Ordinanza emanata dal Ministero della Salute datata 01 agosto 2020 recante "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria, con cui si ribadisce che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è, e resta obbligatorio sia il distanziamento sociale di almeno un metro che l'obbligo delle mascherine;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 76 del 5 agosto 2020 'Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Recepimento Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della salute';

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e di contenimento dell'emergenza efficaci fino al 13 novembre 2020 e considerato che tale DPCM prevede -art. 1 c.6- *'Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: ... omissis .. ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10';*

CONSTATATO come:

- relativamente agli orari degli esercizi di somministrazione e delle attività artigiane già oggetto delle precedenti ordinanze, la materia è già disciplinata nel suddetto DPCM cui pertanto è necessario riferirsi;
- relativamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio permangono le ragioni e le motivazioni a monte delle scelte precedentemente operate le quali avevano portato all'adozione dei provvedimenti di limitazione oraria sopra indicati;

RITENUTO pertanto di dover confermare la definizione delle limitazioni orarie alle attività commerciali di vendita al dettaglio già individuate con le precedenti proprie ordinanze al fine di evitare il rischio di assembramenti non presidiati nelle fasce orarie notturne in questa fase emergenziale;

VISTO, inoltre, il permanere delle ragioni di necessità ed urgenza alla base delle precedenti proprie ordinanze ;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed in particolare, l’articolo 54 – comma 4 e 6- e dato atto che il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Livorno;

VISTA la L.R.T. 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni (Codice regionale del Commercio)

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1. le attività commerciali al dettaglio effettuano la propria attività nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 06.00 alle ore 22.00 compreso festivi e prefestivi;
2. Le misure di cui alla presente ordinanza sono efficaci fino al termine di vigenza del DPCM 13 ottobre 2020 (13 novembre 2020), ovvero, se precedente, fino alla data di cessazione delle presupposte misure di contenimento statali e regionali. Con successiva ordinanza verranno disposte le opportune eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti all'evoluzione delle misure adottate ovvero all'esito del monitoraggio sull'applicazione della presente ordinanza;
3. le attività di cui al punto 1) sono comunque svolte nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 derivanti da disposizioni nazionali o regionali.

DISPONE

La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di provvedere alle attività di controllo necessarie e conseguenti al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento;

La presente ordinanza è pubblicata sulla Rete Civica/sezione *Albo on Line* del Comune di Livorno ed è trasmessa alla Prefettura di Livorno ed all’Azienda USL Toscana Nord Ovest;

RENDE NOTO

che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 7 agosto 2011, il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore Sviluppo Economico che provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 4, c.1 del DL n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. 35/2020.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione.

Livorno li, 16/10/2020

IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): ce915a77c8fe0428d872b21b80c909d2426e9c2982825e5d46587791c1a695a4

Firme digitali presenti nel documento originale


LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.402/2020

Data: 16/10/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8e151791d2e215c6_p7m&auth=1

ID: 8e151791d2e215c6